



ABSTRACT

Quando un gruppo più o meno vasto di esseri umani può arrogarsi il diritto di punire i loro simili? *Come* deve organizzare questo castigo? Le risposte a tali interrogativi senza tempo hanno condizionato, insieme a varie altre, l'intera produzione scientifica di ogni penalista non apertamente abolizionista della storia. Queste, appunto, sono le *macro*-domande da cui parte anche la nostra ricerca: non sappiamo come poter evitare nel mondo contemporaneo il ricorso alla privazione della libertà; *Offensività, ambiente e diritto penale* è solo l'inizio di una ricerca; questo embrione contiene, in buona sostanza, solo gli strumenti essenziali del percorso, quelli senza i quali il nostro viaggio diverrebbe impossibile. Purtroppo, tali generalissime premesse non sono scontate, ma risultano il prodotto del *costituzionalismo* e del progresso della *scienza* giuridica occidentale.

Osservare l'evoluzione del costituzionalismo consente di prendere davvero coscienza della struttura teorica su cui si fonda il cuore del caotico sistema giuridico contemporaneo: non siamo sottoposti a leggi qualsiasi, ma solo a quelle costituzionalmente legittime; non prendiamo ordini, ma accettiamo regole compatibili coi diritti che proteggono la nostra dignità di persone; non (s)vendiamo la libertà per garantire a noi stessi la sola sicurezza, ma pretendiamo un loro corretto bilanciamento; non puniamo per soddisfare la sete privata di vendetta, ma per assicurare la libertà di tutti. In altre parole, non siamo sudditi ingenui, ma esseri umani assai affezionati alla perimetrazione dell'intervento dei nostri rappresentanti, ai loro *limiti*. Queste riflessioni non costituiscono l'ennesima brodaglia polemica e asettica contro una macchina – penale o costituzionale – arrugginita e che dovrebbe funzionare meglio. Esse, al contrario, sono piuttosto tecniche, penalistiche, attinenti al tema approfondito nella prima parte della presente riflessione. L'offensività concerne il principio-limite più caratteristico del progetto, ancora in corso, di costituzionalizzazione del diritto penale. L'unico, ad oggi e tra le altre cose, capace di fornire criteri selettivi per la scelta del bene giuridico tutelabile con minacce alla libertà personale. Se l'offensività presuppone il rispetto di tutti i principi costituzionali in materia penale, allora allo studio tecnico degli stessi deve immancabilmente seguire la comprensione delle modalità con cui essi assumono un valore davvero condizionante. Altrimenti il tutto perde di significato.

**Prof. Daniela Mainenti docente in diritto processuale penale comparato Università UniNettuno*